

**La cittadinanza: un istituto di frontiera**  
di Ugo G. Pacifici Noja, Gabriele Di Bella, Laura Elena Pacifici

SOMMARIO: 1.Introduzione; - 2. Una ricognizione storica; - 3.Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana; - 4. Protezione dei dati personali dello straniero residente in Italia; - 5.La cittadinanza UE; - 6. Il caso tedesco; - 7. Il caso francese; - 8. Il caso spagnolo; - 9. Conclusioni.

Parole chiave.

Cittadinanza, codice civile 1865, codice civile 1942, jus soli, jus sanguinis, Spagna, Francia, Germania, burocrazia, dati personali, Garante, prospettiva statistica, emigrazione, diritti umani.

## 1. Introduzione

Il tema della cittadinanza costituisce, e non solo per i giuristi, un argomento di particolare interesse<sup>1</sup>. Sembra evidente che si tratta di una materia in cui si intersecano elementi non solo di diritto, ma anche di socio-economia.

Né si può certo trascurare il grande apporto fornito nello studio dell'istituto della cittadinanza dalla filosofia. È infatti la filosofia politica a segnalare per prima un cammino evolutivo che dalla visione greca della cittadinanza (che vede il *greco* opposto al *barbaro*) approda alla concezione romana del *civis*, in cui lo *status* di cittadino è la corazza che l'ordinamento fornisce a certi soggetti per difendersi dal compimento di atti di giustizia arbitraria<sup>2</sup>. Anche la psicologia sente il dovere di occuparsi della problematica del nodo cittadinanza-nazionalità facendo proprie le acquisizioni della antropologia culturale e delle scienze storiche<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Storicamente, parlare di cittadinanza ha significato parlare dell'appartenenza di una persona ad uno stato. Anche se, come da taluni viene fatto notare, la cittadinanza non è più da lungo tempo condizione indispensabile per il godimento dei diritti. Basti pensare, infatti, che già nel 1865 l'articolo 3 del codice civile stabiliva che [anche] "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini (...)", v. alla voce *Cittadinanza*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza\\_\(Enciclopedia-Italiana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza_(Enciclopedia-Italiana)). Cfr. sul punto anche Morozzo Della Rocca, a cura di, *Manuale breve di diritto all'immigrazione*, Maggioli, Rimini, 2013 "(...) Il legislatore del 1942, discostandosi dal codice civile del 1865 (...) ha reintrodotto nell'ordinamento italiano il principio di reciprocità (...)", "(...) secondo il primo comma dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile (cd. Preleggi), infatti lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuibili al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali(...)", p. 310. Sull'articolo 3 del codice civile 1865 si veda pure Paolo Cendon, *Commentario al codice civile*, 2009, che spiega il significato di quella norma come derivante dalla "tradizione liberale" e "sensibile alle idee di Pasquale Stanislao Mancini", p. 280.

<sup>2</sup> Si veda Filippo Itolli, *Il concetto di cittadinanza dal punto di vista della filosofia politica*, 2014, in corso di pubblicazione.

<sup>3</sup> Cfr. sul punto Guido Tassara, psicologo e psicoterapeuta in Roma, nel suo *La cittadinanza multidimensionale*, in corso di pubblicazione, 2014: "(...) Cosa spinge le persone ad ascoltare l'inno nazionale e provare commozione al pensiero di quanti patrioti abbiano versato il loro sangue per la creazione di uno stato? Cosa vuol dire essere un patriota, un difensore della patria? Cos'è la cittadinanza? Quando possiamo dire di essere cittadini di un Paese? Quali e quanti sono gli ambiti in cui questo concetto ha un significato? In ambito giuridico ci sono delle regole che la stabiliscono. Ma in ambito socioculturale la cittadinanza può corrispondere al retroterra culturale, a quelle radici che ci legano al

Non sfugge certo al lettore più accorto come il discorso sulla cittadinanza sempre più frequentemente richieda l'applicazione costante di valori morali come il rispetto della persona e della sua integrità fisica e psichica. E, in una parola, la difesa dei diritti umani che rappresentano la categoria di diritti cui ogni operatore giuridico, deve dedicare la maggiore e più grande attenzione. Allo stesso modo, si pone il diritto alla salute che costituisce sempre il bene principale di ogni persona.

Per questa sua peculiarità hanno spesso offerto i propri interessanti contributi in tema di cittadinanza anche studiosi di altre discipline che hanno dimostrato come la conoscenza e l'applicazione di ambiti non necessariamente giuridici possa risultare particolarmente utile a chiunque si occupi dell'argomento<sup>4</sup>.

Per questa ragione, sembra che parlare della cittadinanza prendendone in considerazione solo gli aspetti *burocratico-amministrativi* della stessa significhi accettare una rappresentazione ipersemplificata della realtà che poco trova corrispondenza nei fatti.

La presenza innegabile di elementi di tipo formale, non deve però indurre in errore e far credere che altri elementi di tipo sostanziale (siano essi culturali, economici, sociali) siano invece del tutto assenti.

---

*nostro passato, ai nostri cari, persino ai nostri antenati. Ci portiamo dietro insomma un bagaglio di nozioni apprese in tenera età miste a emozioni e sensazioni che ci legano indissolubilmente a ciò di cui forse sentiamo il bisogno: l'idea di essere parte di un tutto che può voler dire famiglia, ma anche società, o persino terra, territorio, nazione. E se poi ad un certo punto della nostra vita venissimo costretti dagli eventi a lasciare la nostra casa, la nostra terra, la nostra cultura, cosa accadrebbe allora? Cambieremmo Paese e se possibile cambieremmo anche cittadinanza (giuridica) e forse persino abitudini, ma non tutti noi saremmo disposti a cancellare, estirpare le nostre radici. Quelli che decidono di assumere le abitudini locali e piano piano si integrano cambiano la loro cittadinanza "psicosociale". Ma conservando i propri riferimenti socioculturali saranno di fatto cittadini di un Paese per cultura e di un altro per scelta, anche se talvolta obbligata. Se poi tutto questo avvenisse in clandestinità ci potrebbero essere addirittura 3 concetti di cittadinanza distinti per 3 ambiti differenti. L'appartenenza a un gruppo, inteso come etnia ma anche come comunità religiosa ha alla base la richiesta di accettazione ed integrazione. Questo meccanismo è lo stesso che spinge all'omologazione attraverso l'utilizzo di oggetti, abiti, acconciature e/o qualsiasi altra cosa che possa aiutare a rendere la propria immagine il più possibile simile a quella del gruppo di cui si cerca di far parte. Infatti da sempre l'umanità cerca di lanciare segnali ai propri simili in modo da fornire una prima impressione che contenga il maggior numero di informazioni con il minor rischio di equivoci possibile. Quando facciamo nostri quei segnali tipici dell'etnia locale, abbiamo scelto la nostra cittadinanza psicosociale. Nessuna legge obbliga, salvo casi particolari, all'utilizzo di capi di abbigliamento o in generale ad assumere una immagine specifica, ma spesso le convenzioni sociali hanno una forza persuasiva persino maggiore di una regola esplicita. Non sempre si lascia il proprio paese di origine per scelta. Sempre più spesso si fugge da povertà, carestie o peggio da guerre e persecuzioni. Quando il cambiamento assume i contorni della tragedia o del trauma difficilmente si è disposti a sposare serenamente usi e costumi del luogo di destinazione. Prima purtroppo si dovranno fare i conti con se stessi. Al contrario, chi sceglie serenamente, o più spesso accetta oneri e onori connessi all'emigrazione (termine sempre meno usato in favore di trasferimento, fuga di cervelli ecc.) riuscirà più facilmente ad assumere una mentalità cosmopolita che, pur non rinnegando le proprie origini, non senta più il legame a queste ultime come qualcosa di esclusivo, vivendo la commistione come un arricchimento piuttosto che un tradimento. (...)"*. Yanina Lebed, psicologa e studiosa universitaria dei fenomeni economici, come ha sostenuto nel corso di interventi pubblici, ritiene che debba essere operato un distinguo tra nazionalità e cittadinanza. Per cui a "cittadinanze acquisite", spesso non corrisponde un *sentire*, rimanendo l'"anima", e quindi la personalità e la cultura, legata al paese d'origine.

<sup>4</sup> Cfr, in generale sul punto il sociologo T. H. Marshall che per primo intuì l'idea di "ripensare" la cittadinanza. Un concetto, secondo Marshall che non può essere considerato solo dal punto di vista giuridico ma merita e necessita una lettura *trasversale*, in particolar modo attraverso l'utilizzo di lenti nuove create nel laboratorio delle scienze sociali. Cfr. anche Pier Paolo Raciti che, prendendo lo spunto dalla *connotazione del coraggio*, cui ama riferirsi Hannah Arendt, (*Vita Activa*, Bompiani, Milano, 1999, p. 136, cit. in Raciti) prende a parlare di *cittadinanza come di spazio narrativo* (il corsivo è dell'autore) in cui *ciascuno può dare inizio alla propria storia*, Pier Paolo Raciti, *La cittadinanza e le sue strutture di significato*, Franco Angeli, 2004, p. 78.

Di particolare attualità risulta poi il tema relativo ai figli di cittadini stranieri nati in Italia. Si tratta di un tema in cui gli aspetti giuridici creano un abbinamento inscindibile con quelli sociali e politici. Non è questo il luogo per il giurista di fornire giudizi -su di una materia la cui discussione istituzionale deve avvenire nelle aule parlamentari- che nel dibattito che sottende all'approvazione di una norma non possono non tener conto delle diverse espressioni e dei diversi modi di vedere che tra i cittadini si determinano a riguardo di certe situazioni.

Ma conviene uscire dalla genericità per addentrarsi in un istituto giuridico tutt'altro che semplice e che forse più di altri ha conosciuto cambiamenti e evoluzioni in relazione ai vari momenti storici.

Non è forse improprio per parlare della cittadinanza usare la metafora di un fiume. Essa infatti pur scorrendo nello stesso alveo, vedrà nel corso del tempo come insegnano gli studiosi di geologia cambiare la propria impetuosità e la forza della corrente.

Se, come si è visto, esiste una difficoltà oggettiva a *definire* il concetto di cittadinanza, (manovra peraltro da sconsigliarsi a tutti, e ai giuristi in particolare, se questo significa "imprigionare", circoscrivere o, comunque, cristallizzare un concetto che conosce più di tanti altri l'insulto del tempo), conviene almeno per ragioni di pratica opportunità provare a fornirne uno che, anche se non comunemente accettato per le ragioni sopra esposte, riesca a riscuotere il massimo delle probabilità di consenso<sup>5</sup>.

Bisogna pure aggiungere che, alla luce di quanto è stato sopra precisato, sempre di più deve essere compiuto uno sforzo di elaborazione, da parte del lettore e dello studioso, che tenga conto della trasversalità di certe materie e della impossibilità di imprigionare le stesse in un ambito troppo angusto e limitato.

Se si accetta, quindi, la tesi secondo la quale il concetto di cittadinanza è un'idea di derivazione ottocentesca collegata al "*principio romantico di nazionalità*"<sup>6</sup>, si deve comprendere che l'esistenza di precisi obblighi convenzionali, giuridicamente parlando, non esime dal pensare alla cittadinanza come ad un sistema articolato e complesso non solo di norme. Un sistema che vede lo straniero cui viene concessa la cittadinanza, come soggetto di un "*diritto a stare*" (o se si vuole a "*re-stare*"), in virtù di un particolare legame che proprio tra lo Stato e lo *straniero* si determina.

Nel contributo che segue pertanto, dopo aver esaminato la cittadinanza da un punto di vista storico, si cercherà di analizzare quelli che devono intendersi come gli aspetti fondamentali della cittadinanza; in particolare per quanto concerne i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e la causa eventuale di perdita della stessa.

## 2. Una ricognizione storica

I due principi-cardine alla base del diritto della cittadinanza sono normalmente il "*diritto di sangue*" (*ius sanguinis*) e il "*diritto di territorio*" (*ius soli*).

---

<sup>5</sup> In questo senso, giustamente è stato detto che la cittadinanza, lungi da essere un "*atto burocratico*" è prima di tutto come diceva Hannah Arendt il "*diritto ad avere diritti*", ma anche anche, e forse più ancora, *ad essere tutelati contro il pregiudizio e il razzismo*, cfr. Enzo Colombo et al., *Una nuova generazione di Italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 129, o come anche ha detto Alain Touraine il *diritto a essere un attore*, Alain Touraine, *Dopo la crisi. Una nuova società possibile*, Armando Editore, Roma, 2012, p. 116 che sembra rielaborarla definizione aristotelica che definisce la cittadinanza come il prendere parte al giudicare e al governare, "(...) he defines the citizen as a person who has the right (exousia) to participate in deliberative or judicial office (...)", (1275b18-21) <http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/>

<sup>6</sup>Monica Simeon, *La cittadinanza interculturale*, Armando Editore, 2005, p. 77.



Come è stato correttamente ricordato<sup>7</sup>, “(...) secondo il modello del codice napoleonico, la prima disciplina della cittadinanza del Regno d'Italia è contenuta nel codice civile [del 1865] (...)”<sup>8</sup>.

L'articolo 4 del codice civile del 1865 infatti recita: “è cittadino il figlio di padre cittadino”.

In tal modo si stabilisce il principio della trasmissione “di sangue” della cittadinanza o come si dice di “*jus sanguinis*”. L'articolo in questione contempla al comma successivo l'ipotesi che il padre abbia perduto la cittadinanza prima del *nascimento* del figlio, il figlio è reputato comunque cittadino del Regno in presenza di due condizioni: 1) laddove sia nato nel Regno; 2) laddove nel Regno abbia fissato la propria residenza<sup>9</sup>, e cioè come enuncia l'articolo 16 comma secondo “*nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”.

Poche e non particolarmente descrittive regole sono poi date in tema alla possibilità per lo straniero di acquistare la cittadinanza che si limitano in sostanza a due soli casi: quello previsto dall'articolo 8, che prevede il caso dello straniero che per dieci anni ininterrotti abbia fissato il suo domicilio nel Regno e non abbia intenzione di far comunque registrare la propria *qualità di straniero* ex art. 8 comma secondo, nelle forme e nei modi previsti, e quello previsto dall'articolo 10, vale a dire l'acquisto della cittadinanza per decreto reale con il riconoscimento della naturalizzazione o *naturalità* come si esprimeva il legislatore del 1865.

Le regole stabilite dal codice civile del 1865 e qui riassunte *in nuce* continueranno a spiegare la propria efficacia fino al 1912.

Nel 1912, infatti, viene approvata la legge n. 555 che all'articolo 1, numeri 1, 2, 3 detta le regole relative alla cittadinanza nei termini che seguono: “(...) È cittadino per nascita : 1 il figlio di padre cittadino; 2 il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene ; 3 chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno (...)”.

Ex articolo 3 sono fissate in maniera più diffusa fissate le regole relative ai modi di acquisto della cittadinanza da parte dello straniero posto che esso sia residente da almeno dieci anni al tempo della sua nascita :

1. se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato ; 2. se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana ; 3. se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Come si vede, la prestazione del servizio militare, ovvero l'accettazione di un impiego dello Stato rappresentano la vera novità rispetto al 1865. E insieme con quelle novità non deve trascurarsene un'altra di non poco conto relativamente alla possibilità, indiretta, di “*riacquisto*” della cittadinanza italiana da parte dello straniero il cui padre o la cui madre o il cui nonno paterno fossero stati cittadini per nascita. Come si vede il principio dello *jus sanguinis* sembra impennare ancora una

<sup>7</sup> AA.VV., *Rapporto Italia. Vecchio continente... Nuovi cittadini*, p. 2  
[http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow\\_documentazioni\\_attachment/file\\_allegatos/000/14/100/analisi\\_comp\\_cittadinanza\\_rapporto\\_italia.pdf](http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_documentazioni_attachment/file_allegatos/000/14/100/analisi_comp_cittadinanza_rapporto_italia.pdf)

<sup>8</sup> Cit. si veda precedente nota 4.

<sup>9</sup> È appena il caso di osservare come il codice del 1865 stabilisca ex articolo 12 il principio per cui chi ha perso la cittadinanza non è comunque esonerato dagli obblighi relativi al servizio militare e neppure a chi porti le armi contro la *patria*. In buona sostanza chi avesse perso la cittadinanza, non per questo avrebbe potuto considerarsi un *apolide*.

volta la legge sulla cittadinanza. Arrivandosi questa volta forse ad ampliare la struttura della legge con una sorta di *jus soli* moderato e comunque legato al requisito della residenza continuata per un lungo periodo di tempo.

Che la legge del 1912 fosse superata dai tempi, è provato anche da significative sentenze della corte costituzionale con cui si elimina il principio della perdita automatica della cittadinanza italiana per la cittadina che abbia sposato un cittadino straniero; automaticità che non opera nei confronti del cittadino che si trovi in una analoga situazione<sup>10</sup>: “(...) *La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. 3. - Pertanto è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità(...)*”. “(...) *Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi(...)*”.

Né può certo sottacersi l'importanza di un'altra sentenza della Corte Costituzionale sul tema della cittadinanza con cui si afferma che<sup>11</sup>: “*L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla [sentenza n. 87/1975](#) e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio. Del resto anche la [sentenza n. 87 del 1975](#) e l'art. 143 ter del codice civile danno luogo a casi di doppia cittadinanza senza che ciò sia valso a porre in dubbio il fondamento costituzionale delle soluzioni adottate. In questo senso la odierna pronuncia costituisce la logica proiezione, in tema di acquisto della cittadinanza per nascita, della ratio decidendi accolta nella [sentenza n. 87 del 1975](#). Tale*

<sup>10</sup>Sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale.

<sup>11</sup>Sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale.

*ratio, più che porre in rilievo la volontà del soggetto, consiste proprio nel riconoscimento delle conseguenze che derivano dai principi affermati nell'art. 3, primo comma, e nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Invero, anche nella fattispecie ora esaminata, ciò che si valorizza è l'esigenza di una assimilazione giuridica nella comunità statale di coloro che vengono considerati, effettivamente o potenzialmente, integrati nella realtà socio - politica che l'ordinamento deve regolare. Tale rilievo, accolto dalla dottrina italiana che più si è occupata delle tendenze evolutive del diritto della cittadinanza in ambito europeo, corrisponde anche alla evoluzione del nostro diritto quale emerge dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 e dalla giurisprudenza di questa Corte. Certo non si può parlare, in senso tecnicamente proprio, di un diritto dei genitori di "trasmettere ai figli" i rispettivi status civitatis: è sempre l'ordinamento statale a prevedere le fattispecie nelle quali si realizza l'acquisto della cittadinanza jure sanguinis, acquisto che, dal punto di vista giuridico, esclude ogni trasferimento o trasmissione. Ciò non toglie che la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile). In definitiva, l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 rappresenta una tipica espressione della diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi, ritenuta necessaria dal legislatore di quel tempo per realizzare l'unità familiare, mediante l'assoggettamento della moglie e dei figli alla condizione, rispettivamente, del marito e del padre. Né va dimenticato che la disciplina impugnata contrasta con il principio di eguaglianza, giacché tratta in modo diverso i figli legittimi di padre italiano e di madre straniera rispetto ai figli legittimi di padre straniero e madre italiana. Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.(...)”. È appena il caso di osservare che, malgrado le statuizioni della Corte Costituzionale, la legge del 1912 resterà comunque in vigore fino al 1992 quando sono varate con legge 91 del 5 febbraio 1992 le nuove norme sulla cittadinanza<sup>12</sup>.*

Ex articolo 1: *È cittadino per nascita:*

*a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. L'articolo 9 introduce invece alcune novità relative alla possibilità per lo straniero di origine italiana per parte di madre o madre o ascendente di secondo grado diretto di riacquistare la cittadinanza italiana<sup>13</sup>.*

<sup>12</sup> La legge sarà più volte modificata dai seguenti provvedimenti: 1) D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l'art. 7, comma primo; 2) la l. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato l'art. 17; 3) la l. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato l'art. 17; 4) la legge 3 novembre 2000, n. 396 ha abrogato l'art. 24; 5) la legge 14 dicembre 2000, n. 379 ha abrogato l'art. 18; 6) la legge 8 marzo 2006, n. 124 ha aggiunto gli artt. 17 bis e 17 ter; 7) la legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l'art. 5 e aggiunto l'art. 9 bis, [http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazione\\_30.html](http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazione_30.html)

<sup>13</sup> In sostanza chi abbia un nonno o una nonna (paterni o materni non ha rilevanza) può secondo quanto prevede l'articolo 9 comma primo lettera a) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 chiedere che il presidente della Repubblica



### 3. Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana

La serie ordinata di atti finalizzata all'ottenimento del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per lo straniero è regolata dal decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 362, *Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana*.

La legge 6 marzo 1998 n. 40, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*<sup>14</sup>, offre all'articolo 1 comma primo la definizione di *straniero*. Intendendosi per tale *il cittadino degli stati non appartenenti all'Unione Europea e l'apolide*. Ora il fatto che l'articolo 3 della Costituzione operi anche per i cittadini non italiani (o più correttamente per quelli non appartenenti all'Unione Europea) sembra fuori discussione<sup>15</sup>. Lo straniero quindi, seppure, per quanto concerne i diritti fondamentali, è completamente equiparato al cittadino UE, soggiace in ogni caso ad alcune norme determinate che l'ordinamento detta per lui e che differiscono in ragione della presenza dello stesso sul territorio nazionale o al contrario in base al mancato rispetto dei requisiti di residenza<sup>16</sup>.

Dalla lettura l'articolo 1 comma primo lettera b) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, recante *Nuove norme sulla cittadinanza* si evince che è possibile l'applicazione "pura" dello "ius soli" solo nei casi di "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono", ovvero ex art 1 comma secondo della legge 1992 n. 91: "È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza". In tutti gli altri casi i soggetti nati da cittadini stranieri, al requisito della nascita su suolo italiano devono aggiungere quello della residenza continuativa fino al 18°

---

possa con decreto concedergli la cittadinanza sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del ministro dell'Interno.

<sup>14</sup> Nel passato anche recente il trasferimento all'estero di una persona normalmente corrispondeva alla ricerca di un lavoro. Oggi sempre di più si osserva come allontanarsi dal proprio luogo di origine può ad esempio dipendere dall'esigenza di perfezionarsi in una precisa disciplina scientifica. I mezzi di comunicazione hanno poi riportato all'attenzione di tutti il fenomeno già conosciuto dell'emigrazione dovuta a persecuzioni politiche razziali.

<sup>15</sup> Cfr. *La relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della corte costituzionale con il tribunale costituzionale della repubblica di Polonia*, Varsavia 30-31 marzo 2006, *Tuttavia, la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che nelle situazioni concrete non possono presentarsi fra soggetti eguali differenza di fatto che il legislatore può apprezzare regolare la sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella "razionalità del suo apprezzamento" (sentenza numero 104 del 1969) peraltro, che il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo non tolleri discriminazioni fra la posizione cittadina quella dello straniero non si trova sancito solo ne produce più risalenti, rappresenta affermazione costante nella giurisprudenza della corte, anche quella più recente. Così, nella sentenza numero 252 del 2001 viene riconosciuto che (diritti trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute "cortesemente condizionato" dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva comunque la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla costituzione come ambito inviolabile della dignità umana il quale impone di impedire la costruzione di situazioni prive di tutela nucleo irriducibile che deve perciò essere conosciuto anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso soggiorno dello Stato pur potendo legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso*  
[http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/STU185\\_principi.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf)

<sup>16</sup> Non mancano autori che considerano come il concetto di residenza meriterebbe di essere storicamente ricontestualizzato. È, infatti, sempre più elevato il numero di persone che si dividono non solo lavorativamente tra due o più paesi anche di continenti diversi. Per queste persone risulta impossibile definire quale sia il centro dei propri affari e dei propri interessi. In questo senso è stato detto che un altro istituto, quello della *poliresidenzialità* dovrebbe soppiantare quello ormai desueto e storicamente e sociologicamente superato della residenza tout-court. Si veda Giorgio Pacifici, *I nuovi valori*, Fontana di Trevi, Roma, in corso di pubblicazione, p. 30.

anno di età, per richiedere, una volta maggiorenne, la cittadinanza italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro un anno dal compimento della maggiore età.

Per questo si parla di ipotesi di acquisto "*volontario*" in quanto il soggetto maggiorenne deve dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana<sup>17</sup>. Secondo parte della giurisprudenza la concessione della cittadinanza ai sensi del suddetto art 4, attiene alla situazione giuridica qualificata come *diritto soggettivo*<sup>18</sup>. I requisiti sono stati nel corso del tempo meglio esplicitati attraverso la definizione dei criteri di applicazione delle norme chiamate in causa ed in particolare è stata superata la distinzione tra cittadino straniero e italiano in tema di *residenza legale* fatta dall'art. 1 del d.P.R. 572/ del 1993<sup>19</sup>. L'approvazione delle nuove norme in tema di cittadinanza lascia comunque aperto il dibattito parlamentare, dottrinario e all'interno della pubblica amministrazione che adotta nel 2007 provvedimenti sul tema di cui si tratta nella forma della *circolare*<sup>20</sup>.

La pubblica amministrazione recepisce alcuni concetti che sono propri delle scienze sociali come l'*"effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio"*, il *"disagio sociale dell'immigrato"* e il *"risentimento nei confronti delle amministrazioni"*, proponendosi di contribuire ad eliminare gli ultimi due. In questi termini si esprime esattamente la amministrazione nella prima delle circolari citate. Tra gli altri la circolare prende in considerazione alcuni aspetti relativi al minore, stabilendo che non dovrà essere ritenuta pregiudizievole, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, la *"circostanza di essersi allontanato dal Paese per brevi periodi per motivi di studio o familiari"* quando l'aspirante cittadino che si sia dovuto recare all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale. Si tratta in sostanza, come si sostiene nel documento, di *adeguare l'interpretazione e l'applicazione della norma alla realtà, consentendo al giovane straniero di*

<sup>17</sup> Non si tratterà in questa sede dell'ipotesi, meno conosciuta e meno discussa, prevista sempre dalla legge del 1992 all'art. 9, comma primo, che considera la possibilità per la persona maggiore di età di richiedere la cittadinanza a condizione che si sia nati sul territorio della Repubblica e si sia risieduto in Italia per almeno 3 anni.

<sup>18</sup> Si veda la sentenza 1295 del 2011 del Tribunale di Imperia. Si confronti pure, però con riferimento all'articolo 8, la determinazione dell'interesse soggettivo dell'istante, all'emanazione dell'atto di concessione della cittadinanza: "(...) *Ciò premesso, va nel contempo evidenziato che, nel caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano, l'art 8, comma 2 della citata legge n. 91 del 1992, assegna alla competente Autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla relativa istanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, resta preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, venendo ad operare nel caso di specie una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano, dal momento che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, per effetto dell'inutile decorso del termine suddetto assegnato per la conclusione del relativo procedimento, l'Amministrazione perde il potere di negare la cittadinanza. Per cui, una volta precluso l'esercizio di tale potere per mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento fissato dalla legge (due anni dalla data di presentazione della relativa istanza), sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dell'atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano (...)*". Si veda anche sul punto la pronuncia del TAR Marche, Ancona, Sezione I, Sentenza n. 1550 del 10 settembre 2008.

<sup>19</sup> Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Il concetto di *residenza* indicato dall'art. 43 c.c. era così stato integrato dalla legge, quando riferito allo straniero. Una sentenza della Corte d'Appello di Napoli (n. 1486 del 26 aprile 2012) ha stabilito infatti che: "*l'unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c.*" che non prevede, ai fini del suo riconoscimento dell'adempimento dell'iscrizione anagrafica. La residenza - recita l'art 43 del c.c. - è le nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, senza *alcun* riferimento alla necessità di compiere l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nei registri dell'anagrafe. Allo stesso modo si è espressa la Corte d'Appello di Milano con la sentenza del 16 agosto 2012, n. 2758 in cui si stabilisce la necessità di superare il mero dato anagrafico per fare invece riferimento alla dimora stabile dell'interessato.

<sup>20</sup> Ci si vuole rispettivamente riferire alle circolari del 5 Gennaio 2007, protocollo K.60.1, recante "*Nuove linee interpretative in materia di concessione della cittadinanza italiana*" e alla circolare 22/07 del 7 novembre 2007 protocollo K64213 recante "*Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia*".



completare l'integrazione nel Paese in cui è nato, di cui parla la lingua e del quale ha acquisito la cultura e gli stili di vita. La circolare definisce altresì gli aspetti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato. La seconda circolare, sulla stessa scia, specifica che "l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.)"<sup>21</sup>. Ma, si precisa nella stessa circolare: "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia". Tuttavia su questo ultimo punto, superando anche la circolare ministeriale, si è pronunciato il giudice di merito<sup>22</sup>, nel caso di un minore iscritto all'anagrafe mentre i suoi genitori risultavano ancora residenti in Albania: "Tale norma (l'art 4 comma 2° 91/1992) stabilisce, quali unici presupposti per l'ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all'ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all'anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia". Passate quindi in rassegna le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dello straniero residente in Italia, sembra opportuno rivolgere l'attenzione alla protezione dei dati personali dello straniero, sia che egli intenda acquisire la cittadinanza, sia che non abbia intrapreso alcuna pratica per acquisirla<sup>23</sup>.

#### 4. Protezione dei dati personali dello straniero residente in Italia

Anche la tutela dei dati personali dello straniero costituisce un tema di riflessione. Ancora nel 1999 il Ministero dell'Interno, attraverso la direzione generale dei servizi civili, poneva al Garante dei Dati Personali un quesito relativo alla *acquisizione delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri indigenti al fine del rimborso delle spese sanitarie*<sup>24</sup>.

Si tratta dei primi momenti dopo la entrata in vigore della legge e quindi si tratta necessariamente di una pronuncia del Garante molto risalente nel tempo. Tuttavia la risposta del Garante sembra meritevole di attenzione, anche al di là del "valore storico", per la risposta negativa data dal Garante alla amministrazione; ritenendo il Garante non sussistere ragioni per consentire il diritto di accesso a dei fascicoli riservati<sup>25</sup>. Più recente il provvedimento dell'11 gennaio 2007, con cui il

<sup>21</sup> Sul questo ultimo si veda il Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 31 gennaio 2013.

<sup>22</sup> Si veda la già citata sentenza del Tribunale di Imperia dell'11 settembre 2012.

<sup>23</sup> Si rinvia, per un ulteriore approfondimento dei problemi relativi all'acquisto della cittadinanza dello straniero al raggiungimento della maggiore età, ad un successivo contributo in ragione dello specifico e dettagliato esame che meritano in quell'ambito le pronunce del Consiglio di Stato soprattutto con riguardo ai temi introdotti dall'art. 9 comma primo lettera f) legge n. 91 del 1992, per i quali la giurisprudenza amministrativa pone criteri estremamente discrezionali per la "concessione" della cittadinanza.

<sup>24</sup> Direzione Generale dei servizi civili, servizio di assistenza sociale, divisione applicazione di accordi internazionali, 21 ottobre 1999.

<sup>25</sup> "(...) Ciò premesso, e con specifico riguardo alla problematica sottoposta a questa Autorità, si deve rilevare che dalla nota in oggetto non si evincono ragioni tali da poter considerare conforme ai summenzionati principi di pertinenza e necessità l'acquisizione sistematica delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri. Esse contengono infatti una cospicua serie di dati particolarmente delicati che possono non avere alcuna attinenza con le cure oggetto del rimborso, e che comunque eccedono la mera funzione probatoria delle relative spese (...)", Dati sensibili -

Garante stabilisce, a proposito di una società di intermediazione immobiliare, che la classificazione dei clienti effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli stessi, contenesse dati relativi all'orientamento sessuale o religioso o all'origine etnica della potenziale clientela<sup>26</sup>. Successivamente il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso in data 5 giugno 2008 un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di modifica dell'art. 29 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 relativo all'immigrazione e alla condizione dello straniero in materia di ricongiungimento familiare. In questo parere il Garante consente l'utilizzo di test fondati sull'acido desossiribonucleico (comunemente conosciuto come DNA) ai fini del ricongiungimento familiare laddove non possano essere prodotti documenti ufficiali comprovanti i vincoli di consanguineità con i soggetti con cui si vuole ottenere il ricongiungimento.

## 5. La cittadinanza UE

Appare rilevante ai fini della disamina qui condotta dell'istituto della cittadinanza ricordare che, con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht del 1992<sup>27</sup>, l'acquisizione della cittadinanza di un Paese facente parte dell'Unione europea comporta automaticamente l'acquisizione della cittadinanza europea<sup>28</sup>. Così il neo-cittadino UE, non solo consegue l'eguaglianza di diritti rispetto agli altri cittadini del Paese europeo che ha concesso la cittadinanza, ma anche rispetto a tutti gli altri cittadini dei Paesi che fanno parte dell'Unione per origine o titolo acquisito<sup>29</sup>. Come è stato successivamente stabilito dal Trattato di Amsterdam del 1997<sup>30</sup>, la cittadinanza europea consente di

---

Acquisizione delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri indigenti al fine del rimborso delle spese sanitarie - 21 ottobre 1999, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1102794>.

<sup>26</sup> 1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a "Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c." il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché la vita sessuale degli interessati, effettuato illecitamente dalla società, e dispone il blocco di quelli già trattati illecitamente nei medesimi termini. Ciò, con effetto dalla data di ricezione del presente atto; 2) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), e 157 del Codice, prescrive a Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. di riformulare in riferimento ai trattamenti leciti l'informativa resa in particolare online e di trasmettere al Garante un esemplare del nuovo modello riformulato entro il 15 marzo 2007 con espresso riferimento alla: a) indicazione chiara e compiuta delle finalità del trattamento perseguite; b) scrupolosa osservanza dei presupposti prescritti dall'art. 130, comma 4, del Codice, con particolare riferimento all'indicazione della facoltà degli interessati di opporsi sin dall'origine al trattamento dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di marketing; 3) dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza della fattispecie di illecito trattamento di cui all'art. 167 del Codice.

<sup>27</sup> Si veda il Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi, art. 2 n. 9 "(...) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima(...)" in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 97/C 340/01, 10 novembre 1997.

<sup>28</sup> Si veda l'art. 20 (ex art. 17 del TCE) primo e secondo comma della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, "(...) 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato(...)", in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 83/C, 30 marzo 2010.


<sup>29</sup> Tali diritti possono essere sinteticamente raggruppati in quattro categorie: 1) la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione; 2) il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza; 3) la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato; 4) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

<sup>30</sup> Si veda precedente nota 24.

godere di diritti supplementari e complementari alla cittadinanza nazionale. Malgrado il tentativo di uniformare le legislazioni in materia di cittadinanza svolto dalle istituzioni europee, le amministrazioni dei singoli stati nazionali continuano a mantenere una propria competenza su questa materia che è ritenuta in tutti gli stati particolarmente delicata. Sembra ora difficile non rilevare il paradosso normativo dato dalla coesistenza di tante e così diverse norme sull'acquisto della cittadinanza nazionale e l'effetto omologante dato dal contemporaneo acquisto della cittadinanza Europea che permette di muoversi liberamente all'interno dei confini dell'Unione.

Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)


**Total citizenship acquisitions: Italy (1985 - 2008)**






Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by citizenship of origin: Italy (total 2007 - 2008, top 10)**



Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by mode of acquisition: Italy (average 1985 - 2008)**



**6. Il caso tedesco**

La repubblica federale tedesca stabilisce condizioni di una certa gravosità per quanto concerne il diritto di accesso alla cittadinanza dello straniero che chiedi di essere naturalizzato. *La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del paese. La riforma del 2007 ha stabilito che, per ottenere la naturalizzazione, il candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca*

e conseguire il *Zertifikat Deutsch*, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Sono escluse da tale obbligo le persone impediti da malattie fisiche o mentali.

L'articolo 10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità, per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (*Integrationskurs*), di ridurre di un anno (da otto a sette) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione.

Infine, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (*Einbürgerungstest*), dal quale sono comunque esonerate le persone impediti da malattie fisiche o mentali. Per la preparazione dell'esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (*Einbürgerungskurse*) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria<sup>31</sup>.

Si prevede che anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possano essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa domanda è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni<sup>32</sup>.

La Repubblica Federale Tedesca ha nella sua *Grundgesetz* (o legge fondamentale) introdotto all'articolo 116 un importante principio che lungi dal rappresentare, come talvolta è stato detto, un'introduzione estesa del principio dello *jus sanguinis* tiene nella giusta considerazione quei tedeschi (o i loro discendenti diretti) che, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945<sup>33</sup>, siano state private della cittadinanza per ragioni politiche, razziali o religiose. Si tratta come si vede di un caso specifico e molto bene determinato in termini soggettivi e oggettivi di recupero della cittadinanza<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Camera dei Deputati XVI, *Legislatura legislazione straniera materiali di legislazione comparata, L'acquisizione della cittadinanza in Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna (Aggiornamento)*N. 15 – Gennaio 2010, p. 17 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16015.htm>


<sup>32</sup> Camera dei Deputati XVI, *Legislatura legislazione straniera materiali di legislazione comparata, L'acquisizione della cittadinanza in Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna (Aggiornamento)*N. 15 – Gennaio 2010, p. 17 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16015.htm>

<sup>33</sup> Come è noto il 30 gennaio 1933 corrisponde alla nomina di Hitler a Cancelliere del Reich da parte di Hindenburg e l'8 maggio 1945 è il giorno successivo alla resa incondizionata dell'esercito tedesco firmata da Jodl a Reims.

<sup>34</sup> Citabile, seppure *a contrariis*, sembra il caso di Federico Beulcke, architetto, titolare della cittadinanza italiana per nascita e di quella tedesca per residenza continuativa sul territorio della Repubblica Federale di Germania, che pur avendo un bisogno di cittadinanza tedesca, non ha potuto ottenere alcun tipo di facilitazione in virtù di questa lontana ascendenza familiare. Per Beulcke *essere diventato tedesco è un riconoscimento della chiusura di un processo di ambientamento* e insieme la voglia di sentirsi al di là delle equiparazioni garantite come cittadino di stato membro della Comunità Europea una parte di un sistema. Il raffronto tra le due burocrazie che Beulcke compie è "francamente impietoso". Beulcke trova la burocrazia tedesca discretamente più snella e comprensibile di quella italiana e ritiene che essa garantisca un buon livello di soddisfazione del cittadino, Cfr. Federico Beulcke, *Prendere la nazionalità tedesca*, 2014, in corso di pubblicazione.

Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)


**Total citizenship acquisitions: Germany (1985 - 2008)**






Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by citizenship of origin: Germany (total 1985 - 2008, top 10)**



Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by sex: Germany (average 1985 - 2008)**



## 7. Il caso francese

La Francia non applica per i nati sul proprio territorio uno *jus soli* incondizionato<sup>35</sup>, per cui chi nasce in Francia, non per questo riceve automaticamente la cittadinanza francese<sup>36</sup>. Come

<sup>35</sup> Secondo la legge 7 febbraio 1851, che introduce l'istituto del *double jus soli*, « (...) [il] est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né » Cfr . Cour de cassation Ch. civ., 25 février 1890. — Prés.: M. Barbier,

avvertono gli stessi siti istituzionali a riguardo « (...) *La naissance en France ne permet pas à elle seule, en principe, l'attribution de la nationalité française.* (...) »<sup>37</sup>.

È piuttosto vero il contrario e cioè che il neo-nato sul territorio della Repubblica francese da genitori stranieri si vede trasmessa la cittadinanza dei genitori.

Tuttavia, laddove si presentino certe precise condizioni che potrebbero rischiare di lasciare il neo-nato in una situazione di apolidia, in via eccezionale il neo-nato straniero nato sul territorio della Repubblica può diventare cittadino della Repubblica Francese.

I casi esaminati dalla legge sono essenzialmente tre: 1) il caso di neonato sul territorio della Repubblica francese da genitori apolidi; 2) il caso del neonato sul territorio della Repubblica Francese i cui genitori non siano noti; 3) il caso del neonato sul territorio della Repubblica Francese da genitori aventi cittadinanze che non possono essere trasmesse. È quest'ultimo il caso di quei paesi che applicano in maniera severa e intransigente lo *jus soli* e non permettono a chi nasca fuori dal proprio territorio di ricevere la cittadinanza.

In via generale, si afferma che la nazionalità francese è attribuita alla nascita se: 1) uno dei genitori è nato in Francia<sup>38</sup>; 2) uno dei genitori è nato in Algeria prima dell'indipendenza; 3) il neonato è nato da parenti sconosciuti o apolidi o da genitori titolari di cittadinanze che non possono essere trasmesse; 4) il soggetto è nato prima del 31 dicembre 1993 e uno dei genitori o egli stesso è nato sul territorio di uno stato che al momento della nascita di questo genitore era posto sotto la sovranità francese.

---

— Av. gén., M. Loubers (concl. conf.). — Deroissart. — Av. pl., M<sup>e</sup> Sabatier. La legge del 1851 trova alla sua base una serie di ragioni eminentemente pratiche che sono così riassunte : « (...) *La révolution industrielle attire de nombreux étrangers (Belges, Suisses, Allemands) venant travailler en France alors que les pouvoirs publics commencent à s'inquiéter de la diminution de la population française. C'est pourquoi en 1851, les conditions d'acquisition de la nationalité française sont assouplies afin d'augmenter le nombre de Français : est alors institué le double droit du sol : est Français à la naissance tout individu né en France d'un parent qui y est lui même né (actuel article 19-3 du code civil, ancien article 23 du code de la nationalité française).*(...) », [http://www.vie-publique.fr/documents-yp/nationalite\\_histoire.pdf](http://www.vie-publique.fr/documents-yp/nationalite_histoire.pdf). La legge 26 giugno 1889, pur nelle mutate condizioni sociali e politiche del Paese, non si distanzia molto dal precedente dettato normativo in materia: « (...) *La loi de [26 juin] 1889 impose donc à l'enfant né en France d'un parent étranger lui même né en France (double jus soli) d'être Français à la naissance tandis que l'enfant né en France de parents étrangers (simple jus soli) devient français à sa majorité.* (...) », Patrick Weil, *Nationalité française (debat sur la)*, in *Le dictionnaire historique de la vie politique française (XX ème siècle)*, dir. J.-F. Sirinelli, PUF, Paris, 2003.


<sup>36</sup>La dottrina infatti ribadisce che « (...) *la nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État dont il est le « national ». Chaque État édicte souverainement les règles régissant l'attribution de sa nationalité et détermine ainsi ses nationaux* (...) », *Le guide de la nationalité française*, La Découverte Guides, La Rochelle, 2013, p. 7.

<sup>37</sup><http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3084.xhtml>

<sup>38</sup>« (...) *C'est ce système ouvert, et enraciné en France depuis près d'un siècle, que l'extrême droite, suivie sur ce terrain par la droite entreprend de contester à partir de 1985, en dénonçant la trop grande facilité avec laquelle les étrangers deviennent français* (...), *Le guide de la nationalité française*, La Découverte Guides, La Rochelle, 2013, p. 11.


Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Total citizenship acquisitions: FRance (1985 - 2006)**



Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)


**Citizenship acquisitions by citizenship of origin: FRance (total 1985 - 2006, top 10)**





Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

#### Citizenship acquisitions by country of birth: France (average 2006- 2006)



## 8. Il caso spagnolo

Le principali norme inerenti la cittadinanza spagnola sono contenute nel *Código Civil*<sup>39</sup>.

In primo luogo deve osservarsi che nel Codice Civile spagnolo non si parla mai esplicitamente di cittadinanza (*ciudadanía*) ma sempre di nazionalità (*nacionalidad*) per indicare ciò che abitualmente si intende come *status civitatis*<sup>40</sup>.

Benché in origine, il Codice spagnolo prevedesse un'ampia applicazione dello *ius soli*, riconoscendo la nazionalità spagnola a tutti coloro che fossero nati sul territorio, l'art. 17 del *Código Civil* afferma che sono spagnoli "*di origine*"<sup>41</sup>, oltre che naturalmente i nati da cittadini spagnoli, anche coloro che siano nati sul territorio statale da genitori apolidi o sconosciuti o anche da stranieri se almeno uno di loro è nato in Spagna.

Oltre al caso della nascita su suolo spagnolo da genitore a sua volta nato in Spagna, la cittadinanza iberica si può ottenere anche per residenza<sup>42</sup>, quando questa risulta essere stata *legal, continuada e*

<sup>39</sup> Ci si vuole riferire al Libro I, titolo I, *De los españoles y extranjeros*, così come modificato dalla Ley 18/1990 e dalla Ley 36/2002, che innovavano la vecchia parte del Codice inerente la nazionalità.

<sup>40</sup> In spagnolo, come in italiano, i due termini, *ciudadanía* e *nacionalidad*, servono ad indicare concetti ben distinti come risulta peraltro evidente dalle rispettive definizioni fornite dal DRAE-*Diccionario de la lengua española* edito dalla *Real Academia Española*. Tuttavia il legislatore spagnolo ha preferito utilizzare nelle norme in oggetto il termine *nacionalidad* rispetto a quello più appropriato, in campo giuridico, di *cittadinanza*.

<sup>41</sup> 1. *Son españoles de origen: a. Los nacidos de padre o madre españoles. b. Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. c. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. d. Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. 2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.*

<sup>42</sup> Per quanto riguarda il concetto di *residencia* si veda il *Tribunal Constitucional* con particolare riguardo alla sentenza n° 50/1995, de 23 febbraio dove si fornisce la seguente interpretazione del concetto di residenza: "(...) *el domicilio,*

*inmediatamente anterior a la petición.* E' sufficiente quindi un solo anno di residenza per chi è nato sul territorio dello Stato<sup>43</sup>; mentre negli altri casi sono normalmente necessari 10 anni. Sembra interessante esaminare quanto previsto dalla normativa spagnola relativamente alle diverse modalità di richiedere la cittadinanza quando il richiedente è ancora minore di 18 anni e quindi ancora privo della necessaria capacità d'agire che la legge richiede. Si distinguono quindi due possibilità: quella del maggiore di 14 anni, per cui è necessaria l'azione del rappresentante legale, che presenta la richiesta di cittadinanza per il minore e quella del minore di 14 anni per il quale il rappresentante legale prima di istruire la domanda per la cittadinanza deve ottenere l'autorizzazione dell'incaricato del *Registro Civil* (Registro dello Stato Civile) del domicilio dell'interessato, previo parere (*dictamen*) del *Ministerio Fiscal*<sup>44</sup>. A questo punto il maggiore di quattordici anni dovrà manifestare comunque la propria volontà optando per la nazionalità spagnola e giurando fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle leggi, e rinunciando alla sua precedente nazionalità<sup>45</sup>. Tuttavia, secondo l'art. 25 del *Código*, coloro che hanno ottenuto la cittadinanza (ovvero, *los españoles que no lo sean de origen*), perdono questo beneficio se durante un periodo di tre anni utilizzano solamente la cittadinanza di cui avevano dichiarato di rinunciare, o contro espressa proibizione del Governo spagnolo entrino volontariamente al servizio di uno stato straniero, con incarico politico o militare. Altro caso di nullità del beneficio suddetto, sarà la sentenza con cui si dichiara che l'interessato ha agito con falsità, frode o tenendo nascosti alcuni elementi decisivi per l'acquisto della cittadinanza (eccetto il caso di effetti pregiudiziali per terzi in buona fede). Vige però in questo caso la prescrizione dell'azione del *Ministerio Fiscal* in 15 anni. La cittadinanza ottenuta per residenza è concessa dal Ministero della Giustizia che tuttavia può rigettare la domanda per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale<sup>46</sup>.

---

*lugar de residencia habitual, según definición legal (art. 40 CC), acota el espacio donde el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales, haciéndolo con la libertad más espontánea'. Asimismo, el Tribunal Supremo viene señalando que la residencia habitual supone como elemento fundamental no la permanencia más o menos larga e ininterrumpida en un lugar determinado, sino la voluntad de establecerse la persona efectiva y permanentemente en un lugar (...)"*.

<sup>43</sup> Tale periodo di tempo di residenza è anche quello sufficiente a richiedere la cittadinanza per chi è sposato con cittadino spagnolo.


<sup>44</sup> La definizione e le funzioni del *Ministerio Fiscal* sono fornite dall'art. 124 della Costituzione spagnola che così recita: "1) *El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.* 2) *El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.* 3) *La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.* 4) *El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial."*

<sup>45</sup> Si chiede quindi ai nuovi cittadini di giurare fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle leggi spagnole, secondo quanto previsto dall'art. 23 del *Código Civil*, come modificato dalla legge 36 del 2002, e rinunciando alla sua precedente nazionalità. La cittadinanza spagnola è normalmente compatibile con quella dei seguenti Paesi Iberoamericani, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale o Portogallo. "Artículo 23. *Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:* a) *Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.* b) *Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24.* c) *Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español."*

<sup>46</sup> [http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/25730/codigo-civil-libro-i-de-las-personas-articulos-17-a-332#A0020\\_00](http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/25730/codigo-civil-libro-i-de-las-personas-articulos-17-a-332#A0020_00)


Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by age: Spain (total 2004 - 2008)**



Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)


**Citizenship acquisitions by citizenship of origin: Spain (total 1995 - 2008, top 10)**





Source: [www.eudo-citizenship.eu](http://www.eudo-citizenship.eu)

**Citizenship acquisitions by sex: Spain (average 2003 - 2008)**



## 9. Conclusioni

In questo saggio si è cercato di presentare la disciplina generale dell'istituto della cittadinanza. Come è stato più volte ribadito nel corso della trattazione, non è possibile prescindere, quando si parla di cittadinanza, da riferimenti che non possono essere solo giuridici, ma che devono anzi tenere nel giusto conto un arco di considerazioni fortemente interdisciplinari che vanno dalle scienze sociali, all'economia, alla filosofia, alla psicologia, all'etica.

Non si è voluto nel corso di questo saggio prendere in esame, se non in maniera allusiva, l'istituto della doppia cittadinanza che, più di ogni altro, ingenera riflessioni di vario tipo.

Mai come in questo campo il giurista deve tenere nel giusto conto una serie di elementi che devono coniugarsi ed essere fra loro abbinati in un perfetto bilanciamento alchemico.

Il trasformarsi della concezione del diritto di cittadinanza da una visione di tipo "greco" a una visione di tipo "romano", ha colpito l'attenzione di studiosi, talora di discipline anche apparentemente lontane dal diritto, che intendono il diritto di cittadinanza come uno dei primi strumenti offerti a determinati soggetti (titolari di diritti) contro il sopruso degli atti arbitrari.

Non manca chi ipotizza l'esistenza di una nuova forma di discriminazione e di "(...) ostilità strategica" *celata nelle definizioni tecniche, neutre, delle leggi e dei decreti che periodicamente vengono adottati per regolamentare la condizione giuridica degli stranieri [...] il fondamento di queste definizioni non è altro che il comune sentire democratico*, "ciò che i democratici pensano dell'immigrazione: che i migranti costituiscano dei problemi e delle "minacce" *oggettive da cui la nostra società deve difendersi, pur all'interno di un quadro di "tolleranza", di "rispetto per le altre culture" di "multiculturalismo" (...)*"<sup>47</sup>.

Di certo il giurista, pur apprezzando queste annotazioni, non può limitarsi a queste considerazioni, ma deve osservare come proprio attraverso il permanente esercizio dei valori morali che tutelano l'integrità psichica e fisica dell'individuo e di tutto quel complesso di valori che si vuole simbolicamente racchiudere nello scrigno dei "diritti umani" (tra cui quello supremo e universale,

<sup>47</sup> Alessandro Del Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2009, p. 38.

cioè valido per tutti, rappresentato dal diritto alla salute che si esplica tra l'altro nel diritto a ricevere assistenza medica per il solo fatto di averne necessità), si arriva all'espletamento di diritti imprescindibili e inderogabili come il diritto di cittadinanza<sup>48</sup>.

Ridurre la cittadinanza e i diritti che a tale istituto sono sottesi all'assorbimento di meri obblighi amministrativi, significa porre in essere una sineddoche giuridica.

Molti aspetti di tipo sostanziale però non devono essere esaminati al di fuori dei luoghi istituzionalmente deputati, e devono trovare un'adeguata sede di dibattito che si ritiene non possa essere diversa da quella istituzionale rappresentate dalle aule parlamentari.

Deve pure essere osservato che il rispetto del dibattito parlamentare che è posto di base all'edificio costituzionale, non può, e certamente non deve, impedire il dibattito anche in luoghi diversi da quelli istituzionali, in modo tale che il diritto di opinione possa liberamente e nel pieno rispetto della diversità di pensiero essere esplicitato.

Il dibattito su quelli che sono tradizionalmente considerati come i due cardini fondamentali del diritto di cittadinanza, lo *jus soli* e lo *jus sanguinis* di volta in volta visti come in conflitto, in concorso, o in rapporto di prevalenza l'uno sull'altro, è particolarmente vivo e serrato<sup>49</sup>.

La rappresentazione comparata di eguali istituti di differente espressione geo-politica è di indubbia utilità al giurista che attraverso una sinossi è in tal modo in grado di apprezzare i diversi meccanismi che regolano strutture giuridiche tra loro simili.

Nasce quindi la necessità per lo studioso della cittadinanza di affrontare e confrontarsi con quella che, conosciuta dai filosofi della politica come *dicotomia berliniana*<sup>50</sup>, si può probabilmente collocare alla base degli studi di orientamento politico-filosofico del diritto di cittadinanza.

---

<sup>48</sup> Si veda Francesco Di Marco, *I diritti umani, la pace, la guerra nel pensiero di Norberto Bobbio*, Eupolis, Fondi, 2010.

<sup>49</sup> Giovanni Sartori, in *Ma integrare non è assimilare*, in *Corriere della Sera*, 4 marzo 2014, a proposito del dibattito su *jus soli* e *jus sanguinis*, rileva come "(...) il nostro è oggi uno dei tanti Paesi in bilico tra *jus sanguinis* e l'apertura allo *jus soli*. È così perché la tecnologia delle comunicazioni unita all'esplosione delle popolazioni africane e asiatiche creano nuovi e difficili problemi (...)". E ancora sul dibattito relativo alla scelta tra *jus soli* e *jus sanguinis*: "(...) di regola, in passato lo *jus soli* si applicava al Nuovo Mondo e comunque ai Paesi sottopopolati che avevano bisogno di nuovi cittadini, mentre lo *jus sanguinis* valeva per le popolazioni stanziali che da secoli popolano determinati territori (...)", si veda Giovanni Sartori, in *L'Italia non è una nazione meticciosa ecco perché lo *jus soli* non funziona*, in *Corriere della Sera*, 17 giugno 2013.

<sup>50</sup> La dicotomia, come ricorda Filippo Itolli, *Il concetto di cittadinanza dal punto di vista della filosofia politica*, in corso di pubblicazione, 2013, pag. 2, è stata proposta dal sociologo e storico delle idee Isaiah Berlin (1909-1997) nel corso della sua lezione inaugurale all'Università di Oxford nel 1958. Il discorso è stato pubblicato lo stesso anno sotto il titolo di *Two Concepts of Liberty. An inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958*, Oxford, Clarendon, 1958. Il merito teorico di questa dicotomia risiede nel fatto di spiegare in cosa consiste la concezione liberale della libertà e la concezione non-liberale della libertà.

### **La cittadinanza: un istituto di frontiera**

di Ugo G. Pacifici Noja, Gabriele Di Bella, Laura Elena Pacifici

#### **Parole chiave.**

Cittadinanza, codice civile 1865, codice civile 1942, jus soli, jus sanguinis, Spagna, Francia, Germania, burocrazia, dati personali, Garante, prospettiva statistica, emigrazione, diritti umani

#### **Abstract.**

Il tema della cittadinanza costituisce, e non solo per i giuristi, un argomento di particolare interesse. Sembra chiaro che le implicazioni sull'argomento non sono solo giuridiche ma anche sociologiche, economiche, storiche, filosofiche e psicologiche.

Per questa ragione è sembrato assai limitativo occuparsi dei soli aspetti relativi alla "burocrazia".

Studiare l'argomento della cittadinanza oggi significa comprendere le nuove domande che i cambiamenti della società impongono. Gli studiosi della materia sanno che due sono i principi-cardine attorno a cui la legge sulla cittadinanza ruota: lo jus soli e lo jus sanguinis, il cosiddetto diritto di sangue e il diritto di suolo.

Questo saggio intende offrire al lettore una visione completa della materia a partire dal codice civile del regno d'Italia del 1865 fino ai giorni nostri.

Completano il saggio raffronti anche di tipo statistico sul quadro legislativo in tema di cittadinanza tedesco, spagnolo e francese.

### **Citizenship: a frontier institution**

by Ugo G. Pacifici Noja, Gabriele Di Bella, Laura Elena Pacifici

#### **Keywords.**

Citizenship, 1865 civil code, 1942 civil code, jus sanguinis, jus soli, Spain, France, Germany, bureaucracy, personal data, Guarantee, statistical perspective, emigration, human rights

#### **Abstract.**

The theme of the citizenship represents not only for the jurists an argument of a particular interest. It is quite clear that it is a subject implicating elements not

only of law but even sociology, economy, history, anthropology, philosophy and psychology.

This is why, when investigating upon citizenship, not only the bureaucracy elements have to be considered.

To study the theme of the citizenship at our days means to understand the new questions coming from the society's changes.

The scholars of this argument know that two are the basic principles of the citizenship law : jus soli and jus sanguinis.

These two latin ways of saying translated mean right of soil and right of blood.

Italy has modified many times its corpus of laws. This essay wants to offer to the reader a complete vision of the argument from the Italy's point of view from 1865 until our days. The essay is completed by a part comparing the legislative frame concerning the citizenship in Germany, Spain and France from a statistical perspective too.